



COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA
PALESTRA - STRUTTURA POLIFUNZIONALE
COMUNALE DI SAN GERMANO DEI BERICI**

IL SINDACO
GR. UFF. ALBERTO ZANELLA

IL SEGRETARIO
(AVV.) GIUSEPPE SPARACIO

approvato con delibera di consiglio comunale n. 68 del 17/12/2013, esecutiva, successivamente modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 24 del 30/06/2014, modificato con deliberazione di giunta comunale n. 56 del 9/10/2014 ratificata con deliberazione di consiglio comunale n. __ del _____

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE ED OGGETTO	pag. 3
ART. 2 – GESTIONE	pag. 3
ART. 3 – UTILIZZI ISTITUZIONALI DELLA STRUTTURA	pag. 3
ART. 4 – UTILIZZI COMMERCIALI DELLA STRUTTURA	pag. 4
ART. 5 – CONCESSIONE IN USO	pag. 4
ART. 6 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	pag. 5
ART. 7– CRITERI DI ASSEGNAZIONE	pag. 5
ART. 8 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE	pag. 6
ART. 9 – PRESCRIZIONI D'USO ED OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI	pag. 7
ART. 10 – RESPONSABILITA'	pag. 9
ART. 11 – CAUZIONE	pag. 9
ART. 12 – VERBALI DI CONSEGNA E RESTITUZIONE	pag. 10
ART. 13– SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE	pag. 10
ART. 14– RINUNCIA ALLA CONCESSIONE	pag. 10
ART. 15– REVOCA DELLA CONCESSIONE	pag. 11
ART. 16– CONTROLLI	pag. 11
ART. 17– TARIFFE	pag. 11
ART. 18– ASPETTI FISCALI	pag. 12
ART. 19– DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO	pag. 12
ART. 20– ENTRATA IN VIGORE	pag. 12

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE ED OGGETTO

1. Il presente Regolamento definisce i principi e disciplina i criteri e le modalità in base ai quali il Comune di San Germano dei Berici, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa regolamenta l'utilizzo dei locali, degli spogliatoi, delle attrezzature e della palestra poste all'interno della struttura polifunzionale posta in via Piave a San Germano dei Berici.
2. Ai fini di quanto disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle definizioni contenute nelle varie norme legislative statali e regionali che disciplinano la materia.
3. Il presente Regolamento dovrà essere applicato da tutto il personale dell'Unione Comuni Colli Berici Val Lione.
4. La struttura polifunzionale è destinata, in via prevalente, ad attività commerciale e, in via subordinata, ad attività istituzionali.
5. Nell'ambito dello svolgimento di attività commerciali, la struttura polifunzionale in tutto o in parte viene concessa in uso a soggetti che ne fanno richiesta che, nel prosieguo verranno denominati anche "concessionari" e/o "utilizzatori".
6. La concessione in uso non può mai essere tale da arrecare pregiudizio alla proprietà del Comune di San Germano dei Berici ed al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

ART. 2 – GESTIONE

1. La gestione dell'immobile e delle strutture della Palestra può essere:
 - a) riservata direttamente al Comune, in economia: in tal caso essa compete alla Giunta Municipale e vi sovrintende il Sindaco e/o l'Assessore delegato;
 - b) convenzionata/concessa in uso.
2. Nel caso di gestione diretta e in economia, dell'immobile e delle strutture della Palestra, il Comune dovrà provvedere autonomamente:
 - alla manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso;
 - alla pulizia generale, alla vigilanza e custodia dell'immobile e delle attrezzature;
 - alla fornitura di energia elettrica, al riscaldamento dei locali ed alla fornitura di acqua calda, compatibilmente con le capacità degli impianti esistenti;
 - alle spese di esercizio in genere.
3. Nel caso di affidamento a terzi (società, enti, associazioni, gruppi ecc...), dovrà essere sottoscritta un'apposita convenzione che disciplini, da un lato, la gestione di tutto o parte della struttura polifunzionale, esclusa la manutenzione straordinaria, dall'altro, i costi della gestione che dovranno sostenere i terzi.
4. Nell'ipotesi prevista al precedente comma 3, le operazioni di apertura e chiusura del complesso dovranno essere delegate ad uno o più soggetti rappresentanti dei "concessionari" e/o "utilizzatori", i quali saranno tenuti a custodire ed a conservare la cosa ricevuta con la diligenza del buon padre di famiglia (ART. 1176 c.c.), nonché a servirsene esclusivamente per l'uso determinato dalla convenzione/concessione e non potranno subconcedere a terzi il godimento della cosa senza il consenso del Comune.

ART. 3 – UTILIZZI ISTITUZIONALI DELLA STRUTTURA

1. Il Comune di San Germano utilizza la struttura polifunzionale per lo svolgimento di attività, manifestazioni ed altre iniziative istituzionali compatibilmente con le varie destinazioni dell'impianto e dei suoi locali.

2. Fatte salve le esigenze d'uso da parte del Comune per eventi, manifestazioni ed iniziative dal medesimo organizzate, viene considerata attività istituzionale anche l'uso della Struttura da parte delle scuole dell'Unione Comuni Colli Berici Val Liona, di cui il Comune di San Germano è parte, al fine di sostenere ed incentivare l'esercizio delle pratiche sportive, motorie, ginniche, ricreative, formative e culturali inerenti ad attività scolastiche rispondendo, inoltre, a bisogni dell'intera comunità per l'espletamento di tali pratiche.

3. L'utilizzo di cui al precedente comma 2 dovrà essere preventivamente concordato tra Comune e scuola, sulla base di un calendario e di un programma delle attività, curricolari ed extracurricolari, da comunicare all'Amministrazione Comunale, in forma scritta, entro il trentuno luglio di ogni anno.

4. Richieste motivate di utilizzo straordinario da parte delle scuole, al di fuori del concordato calendario, devono essere presentate per iscritto in tempo utile e, comunque, non meno di trenta giorni prima dell'inizio dell'attività programmata.

ART. 4 – UTILIZZI COMMERCIALI DELLA STRUTTURA

1. Nei giorni o negli orari nei quali non sia previsto l'impiego istituzionale della struttura, l'utilizzo della struttura polifunzionale, previo pagamento di corrispettivo, può essere riconosciuto a:

- società ed associazioni sportive;
- enti di promozione sportiva;
- associazioni e fondazioni;
- enti ed organizzazioni pubbliche e private;
- gruppi di promozione locale, ricreativi, culturali, sociali, assistenziali e simili;
- singoli privati, purché maggiorenni.

2. Nell'assegnazione delle concessioni d'uso, in via generale e, nei limiti delle disponibilità, sono privilegiati gli utilizzatori aventi sede, residenza od operatività nel territorio del Comune di San Germano dei Berici.

ART. 5 – CONCESSIONE D'USO

1. La concessione in uso della Struttura e dei suoi locali, può essere:

- temporanea: per un determinato intervallo di ore nell'arco della stessa giornata;

- continuativa: qualora l'utilizzo si riferisca ad intere stagioni (sportive e/o scolastiche) e/o per più di due ore per più giornate, con durata comunque non superiore a due anni e sia accompagnato da un concordato calendario, che individui le giornate e l'orario di effettivo impiego nell'arco settimanale.

2. La concessione d'uso può avere ad oggetto, congiuntamente e/o disgiuntamente, da precisarsi nell'atto stesso:

- a) il settore sportivo dedicato alla pratica di attività sportive, ginniche, motorie e similari, sul campo a ciò destinato, con impiego dei relativi impianti, strutture ed attrezzature tecniche, oltre che dei servizi igienico-sanitari, degli spogliatoi e, eventualmente, delle docce;
- b) il settore sportivo, con impiego dei locali di servizio e dei servizi igienico-sanitari, per lo svolgimento di altre manifestazioni od iniziative pubbliche in favore della cittadinanza, anche di natura non sportiva, attinenti ad attività ricreative, formative, culturali, sociali e similari, purché i concessionari assumano la scrupolosa osservanza dell'obbligo di porre in essere tutti i prescritti e/o appropriati rimedi ed accorgimenti di carattere tecnico, al fine di preservare gli impianti, le strutture, le attrezzature, le pareti ed il pavimento del campo della

istituzionale del Comune, dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato; in quest'ultimo caso dovrà essere sostituito con la versione rinnovata e/o aggiornata.

5. Di norma copia del presente Regolamento viene consegnata al concessionario al momento della sottoscrizione della concessione.

➤ in caso di concessioni temporanee: in unica soluzione e anticipatamente all'utilizzo, contestualmente al rilascio della concessione d'uso.

5. Qualora le tariffe siano stabilite su base oraria e/o giornaliera, nel calcolo delle somme da versare si tiene conto della totalità delle ore e/o giornate concesse in uso, anche nell'ipotesi di mancato utilizzo di alcune di esse, quando ciò non sia dipeso dall'Ente concedente. Sono comunque escluse le ore e/o giornate non utilizzabili perché ricadenti in giorni di festività o di indisponibilità della Palestra.

6. L'omissione del versamento delle contribuzioni tariffarie, è causa di automatica ed immediata revoca della concessione d'uso, con facoltà dell'Amministrazione Comunale di avviare il procedimento per il recupero forzoso delle somme a credito.

7. Per specifiche ed individuate iniziative o attività di particolare pubblico interesse che siano meritevoli di sostegno, perché coinvolgano cittadini over 60 anni e/o bambini al di sotto dei sedici anni, o ricorrendo peculiari situazioni, resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale, previa delibera di Giunta, di concedere l'utilizzo della Palestra, o di suoi settori e locali, in deroga alle tariffe e condizioni del presente Regolamento, anche a titolo gratuito.

8. Le tariffe non si applicano per le attività, le iniziative e le manifestazioni svolte od organizzate dalle scuole presenti sul territorio dell'Unione Comuni Colli Berici Val Liona.

ART. 18 – ASPETTI FISCALI

1. L'Amministrazione Comunale non è in alcun modo responsabile dell'eventuale riscossione di quote da parte dei concessionari, non previste dal presente Regolamento o, comunque, non concordate con l'Amministrazione stessa.

2. L'Amministrazione Comunale, tuttavia, può verificare e chiedere la dimostrazione che le riscossioni di quote da parte dei concessionari avvengano in piena osservanza dei principi delle Leggi in materia.

ART. 19 - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

1. Quanto previsto per una singola procedura da seguire è da ritenersi estensibile ad altre, in quanto compatibile, al fine di raggiungere gli scopi disciplinati nel presente Regolamento.

2. Quando nel presente è indicato un preciso soggetto Responsabile, è inteso anche chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o chi ne assume le funzioni, secondo le norme organizzative vigenti all'interno dell'Ente.

3. Le norme del presente Regolamento hanno efficacia applicativa fino all'emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.

ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate le norme dei Regolamenti comunali e degli atti aventi forza analoghi che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo informatico comunale.

3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle norme di Leggi o Regolamenti, Statali o Regionali, applicabili in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile in materia di detenzione di beni altrui ed alle norme amministrative in materia di concessioni.

4. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 150/2009, il presente Regolamento viene affisso nella palestra comunale, nonché pubblicato sul sito internet

Palestra, che deve essere adeguatamente protetto (con apposita copertura indicata dall'Ufficio tecnico comunale) e, eventualmente riparato da i deterioramenti o danneggiamenti conseguenti all'utilizzo inappropriato;

c) le docce, gli spogliatoi ed i servizi igienico-sanitari;

d) i locali esistenti all'interno dell'immobile, con collegato impiego dei servizi igienico-sanitari, per l'espletamento di feste, incontri, convegni o altre similari attività di pubblico interesse e che siano meritevoli di sostegno;

e) i locali esistenti all'interno dell'immobile, con collegato impiego dei servizi igienico-sanitari, assegnati prioritariamente come spazi a disposizione o come sede di gruppi o associazioni aventi sede od operanti nel territorio del Comune dell'Unione Comuni Colli Berici Val Liona, uniformando l'atto concessorio al fondamentale principio che tutti i gruppi o le associazioni sono ospiti, che essi hanno solo la concessione di utilizzo dei citati beni e che la stessa può essere revocata, in qualsiasi momento e per motivate esigenze, anche parzialmente, ad autonomo ed insindacabile giudizio della Giunta Municipale.

ART. 6 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Gli interessati all'utilizzo della struttura devono rivolgere apposita richiesta, in forma scritta, all'Ufficio Tecnico del Comune, conformemente ai modelli allegati al presente Regolamento (ALLEGATO A1 e A2), osservando i termini di seguito specificati:

- per le concessioni d'uso temporanee: almeno quindici giorni prima della programmata data di inizio dell'utilizzo;

- per le concessioni d'uso continuative: entro trenta giorni prima dell'inizio dell'attività continuativa programmata.

2. Le domande presentate dopo gli indicati termini vengono prese in considerazione esclusivamente se esistono ancora spazi e/o periodi temporali disponibili.

3. Nelle domande, in particolare, i richiedenti devono precisare la tipologia dell'utilizzo o dell'attività che intendono svolgere e, nelle ipotesi di partite e/o manifestazioni o altre iniziative, anche di carattere non sportivo, devono specificare se le stesse si svolgono in presenza di pubblico e, in caso affermativo, se questo è ammesso con ingresso libero e/o a pagamento, avendo presente che l'ingresso con offerta libera viene equiparato all'ingresso a pagamento.

ART. 7 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. Nell'assegnazione delle concessioni d'uso viene riconosciuta precedenza e particolare considerazione ai bisogni ed alle richieste degli utilizzatori aventi sede, residenza od operatività nel territorio dell'Unione Comuni Colli Berici Val Liona.

2. Fatte salve le esigenze di utilizzo da parte del Comune, l'assegnazione delle concessioni d'uso deve essere subordinata, ove possibile, al rispetto delle seguenti preferenze:

a) utilizzo da parte delle scuole per attività connesse con l'espletamento dei programmi scolastici;

b) società ed associazioni sportive locali;

c) enti locali di promozione sportiva;

d) associazioni e gruppi locali di promozione, ricreativi, culturali, sociali, assistenziali e simili;

e) privati cittadini di San Germano dei Berici;

f) società ed associazioni sportive extracomunali;

g) enti non locali di promozione sportiva;

h) associazioni e/o gruppi extracomunali di promozione, ricreativi, culturali, sociali,

assistenziali e simili;

i) privati non residenti a San Germano dei Berici;

3. In caso di pari diritto, nell'assegnazione delle concessioni sono tenuti in considerazione i seguenti *sub*-criteri in ordine di priorità:

- a) squadre ed atleti che svolgono campionati o tornei;
- b) corsi di avviamento allo sport per bambini al di sotto degli 11 anni;
- c) corsi di avviamento allo sport per ragazzi tra i 12 ed i 14 anni;
- d) società ed associazioni sportive locali che svolgono attività di preparazione ginnico-sportiva ed agonistica;
- e) società, associazioni, gruppi, enti o privati, che ne facciano richiesta, per attività non agonistiche di carattere ginnico-sportivo;
- f) società, associazioni, gruppi, enti o privati, per singole manifestazioni di carattere sportivo, ricreativo, sociale, culturale, religiose e similari.

4. Per le concessioni d'uso temporanee, le priorità sono determinate in base alla data di presentazione ed acquisizione delle domande al protocollo del Comune di San Germano dei Berici.

5. I concessionari che hanno svolto attività nell'anno precedente, come pure quelli che esplicano un'attività continuativa negli anni hanno priorità di assegnazione, possibilmente negli stessi giorni ed orari, rispetto ai nuovi richiedenti.

6. Particolare attenzione deve essere rivolta alle associazioni, agli enti o ai gruppi che svolgono attività sportiva nei confronti delle persone diversamente abili ed attività di ginnastica correttiva e riabilitativa per giovani ed anziani.

7. L'Amministrazione Comunale, motivatamente, si riserva il diritto di modificare le suddette priorità, come pure di cambiare, ridurre, sospendere o interrompere il periodo di utilizzo della Palestra da parte di terzi, in caso di sopravvenute necessità ed esigenze, oppure in presenza di eventi, manifestazioni ed iniziative di particolare rilevanza sociale.

ART. 8 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Espletato l'*iter* istruttorio di verifica dei presupposti, le richieste relative a concessioni d'uso temporanee ed il rilascio della relativa concessione, di norma, vengono definite almeno sette giorni lavorativi prima della programmata data di inizio dell'utilizzo, mentre quelle attinenti a concessioni d'uso continuative ed il rilascio della relativa concessione, di norma, sono definite entro dieci giorni lavorativi prima della data programmata per l'inizio dell'attività richiesta.

2. Il rilascio della concessione in uso agli interessati, per i quali la relativa istanza sia stata accolta, in quanto trattasi di servizio a domanda individuale, avviene mediante specifico atto emesso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, in conformità al modello allegato al presente Regolamento (ALLEGATO B), nel quale si individuano: il singolo concessionario, il relativo calendario d'uso, il periodo di concessione, le attività praticate e quant'altro risulti necessario ad una corretta gestione della concessione.

3. L'atto di concessione, redatto in unico originale, è sottoscritto dal concessionario in segno di piena accettazione degli spazi, degli orari e del periodo assegnato, delle norme dettate dal presente Regolamento e dell'assunzione delle responsabilità conseguenti alla concessione.

4. La sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario è condizione preliminare indispensabile per l'avvio delle attività che il medesimo intende svolgere presso le assegnate strutture.

soggetti al pagamento delle tariffe stabilite, ma possono concordare con l'Amministrazione Comunale di effettuare l'uso non fruito in successive altre date disponibili.

8. In caso di definitiva rinuncia alla concessione gli spazi divenuti disponibili sono assegnati alle richieste inevase e giacenti presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 15 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Al mancato rispetto delle prescrizioni, degli obblighi e dei divieti stabiliti nel presente Regolamento, o di quelli previsti da Leggi o da Regolamenti Statali o Regionali in materia, consegua, previa contestazione, la revoca della concessione d'uso.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la concessione in caso di morosità nel pagamento delle tariffe dovute dagli utilizzatori, documentata da almeno un sollecito scritto.

3. La revoca della concessione d'uso può essere disposta dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, a suo motivato ed insindacabile giudizio, con effetto anche immediato.

4. Ricevuta la comunicazione di revoca della concessione, i concessionari devono rilasciare i beni assegnati nella piena disponibilità del Comune, liberi da persone o cose e nello stato in cui li hanno ricevuti.

5. A seguito della revoca della concessione, Comune e concessionari definiranno i relativi rapporti e le reciproche spettanze di carattere economico, fatta in ogni caso salva l'applicazione di onerose misure da parte del Comune e, comunque, con l'integrale ristoro degli eventuali danni.

6. Gli spazi ritornati disponibili sono assegnati alle domande inevase e giacenti presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 16 – CONTROLLI

1. Il Comune esercita funzioni di controllo, in qualsiasi momento, per vigilare e verificare che all'interno della struttura polifunzionale gli utilizzatori rispettino il presente Regolamento e le disposizioni da esso richiamate e diano esatto adempimento alle condizioni e clausole delle concessioni d'uso.

2. Il Comune, per l'espletamento delle funzioni di controllo a mezzo del proprio personale, ha libero accesso alla struttura polifunzionale prima, durante e dopo lo svolgersi delle attività dei concessionari.

ART. 17 – TARIFFE

1. Per la concessione in uso della Palestra o di suoi settori e locali, è dovuta, da parte dei concessionari, la corresponsione di apposite tariffe, determinate, in sede di prima applicazione, dal Consiglio Comunale nelle tabelle allegate al presente Regolamento (ALLEGATO C). Le tariffe di concessione si intendono al netto dell'IVA.

2. E' demandata alla Giunta Municipale la competenza in ordine all'adeguamento delle tariffe, secondo il criterio della variazione dell'indice ISTAT e/o sulla base degli accertati costi effettivi di gestione sopportati dal Comune nell'anno precedente, fatta comunque salva l'applicazione di altri specifici criteri.

3. Le tariffe d'uso possono essere differenziate in base all'utenza, ai beni e/o spazi oggetto di concessione e alle varie tipologie di impiego.

4. Le somme risultanti dalle tariffe pattuite nell'atto concessorio, devono essere versate al Comune di San Germano dei Berici preferibilmente:

- in caso di concessioni continuative: in rate mensili corrisposte di norma entro il giorno 5 di ogni mese successivo;

parziale o totale, per eventuali danni, o per gravi inadempienze o altro, imputabili ai concessionari utenti (ad esempio mancata effettuazione delle pulizie dei locali).

6. Qualora venga riscontrata l'esistenza di un danno alla Palestra, o a suoi settori e locali, oltre che alle strutture, agli impianti ed alle attrezzature in dotazione, senza che sia possibile risalire all'effettivo responsabile materiale, per mancata segnalazione del danno stesso, il Comune ha facoltà di rivalersi sulle cauzioni costituite dai concessionari, in misura proporzionale all'uso.

7. Non è dovuto il versamento della cauzione per le attività, le iniziative e le manifestazioni svolte od organizzate dalle scuole situate nel territorio dell'Unione Comuni Colli Berici Val Lione.

ART. 12 – VERBALI DI CONSEGNA E RESTITUZIONE

1. Alla consegna della Palestra, o di suoi settori o locali, a cura dell'Ufficio Tecnico del Comune, di norma, viene redatto agli utilizzatori un verbale da cui risulti l'individuazione, la natura e lo stato dei beni, oltre alla qualità e quantità degli impianti, delle attrezzature e dei materiali in dotazione ed assegnati in uso.

2. Al termine dell'utilizzo, di norma, viene redatto un verbale di restituzione, nel quale si riportano in evidenza eventuali sottrazioni di cose o danni provocati alla Palestra, o a suoi settori o locali, agli impianti, alle attrezzature ed ai materiali.

ART. 13 – SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione d'uso può essere temporaneamente sospesa dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di manifestazioni od iniziative dalla medesima organizzate, oppure, per contingenti ragioni tecniche connesse alla manutenzione o all'esecuzione di necessari lavori presso la struttura polifunzionale.

2. Con congruo anticipo l'Amministrazione Comunale è tenuta a comunicare ai concessionari la sospensione dell'uso e la sua durata.

3. Durante la sospensione della concessione d'uso, nulla è dovuto dai concessionari al Comune, né i concessionari possono pretendere alcunché dal Comune.

ART. 14 – RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. La comunicazione da parte dei concessionari di rinuncia alla concessione prima del termine convenuto o di sospensione temporanea dell'utilizzo, deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.

2. Comunicazioni verbali o posticipate di rinuncia o di sospensione temporanea dell'utilizzo, non saranno prese in considerazione e non avranno effetto alcuno.

3. E' fatto espresso divieto ai concessionari di trasferire in capo a terzi, in tutto o in parte, i diritti contemplati nella concessione d'uso, salvo diverso accordo raggiunto con l'Amministrazione Comunale.

4. In caso di rinuncia alla concessione o per il periodo di temporanea sospensione dell'utilizzo, Comune e concessionari definiranno i relativi rapporti e le reciproche spettanze anche di carattere economico.

5. La rinuncia anticipata alla concessione d'uso continuativa, rispetto al periodo di utilizzo richiesto ed autorizzato, comporta l'applicazione a carico dei concessionari di una penale pari al 30% del pattuito corrispettivo tariffario.

6. La rinuncia anticipata alla concessione d'uso temporanea, rispetto alle ore di utilizzo richieste ed autorizzate, comporta l'applicazione a carico dei concessionari di una penale pari all'importo corrispondente alla metà del complessivo corrispettivo tariffario pattuito.

7. Per il periodo di temporanea sospensione dell'utilizzo, i concessionari sono comunque

5. La concessione ha validità ed efficacia per il periodo temporale nella stessa indicato. Spirato il termine di scadenza, essa risulterà priva di effetti, senza che occorra alcuna comunicazione al riguardo.

6. Eventuali variazioni concernenti la concessione d'uso, che dovessero verificarsi durante il periodo temporale della sua validità ed efficacia, devono essere tempestivamente comunicate, in forma scritta, dal concessionario all'Amministrazione Comunale, la quale ne prenderà atto e valuterà la sussistenza dei presupposti per la conferma, ovvero per la revoca della stessa, in applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.

7. Al momento della sottoscrizione della concessione dovrà essere redatto da parte dell'Ufficio Tecnico, in contraddittorio tra le parti, un apposito verbale ricognitivo e di consistenza degli impianti e dei beni oggetto di concessione, che sarà sottoscritto dalle parti ed a cui sarà allegato un inventario con i beni presenti nei locali della struttura polifunzionale.

8. Con la sottoscrizione della concessione il concessionario si dovrà obbligare a restituire allo scadere del termine finale, tutti gli impianti e le attrezzature ricevute in perfetto stato di funzionalità, manutenzione e pulizia.

9. Il concessionario, contestualmente alla riconsegna, dovrà curare lo sgombero dagli impianti e delle aree concesse dai beni di sua proprietà restando, in caso contrario, a suo carico le spese di trasporto e deposito altrove.

ART. 9 – PRESCRIZIONI D'USO ED OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

1. E' assolutamente vietato l'utilizzo della Palestra o di settori e locali della stessa da parte di persone o gruppi sprovvisti della concessione d'uso.

2. Ciascun concessionario è tenuto a designare il nominativo di una persona maggiorenne quale responsabile della gestione dell'utilizzo. Questi fungerà da referente e garante presso il Comune per il corretto impiego dei beni e per l'osservanza delle prescrizioni, degli obblighi e dei divieti recati nelle disposizioni del presente Regolamento o in quelle di Leggi o Regolamenti Statali o Regionali in materia.

3. L'accesso alla Palestra o a settori e locali della stessa in assegnazione, è subordinato alla presenza del designato responsabile della gestione nel periodo di utilizzo o, almeno, di altri soggetti maggiorenni, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: allenatori, accompagnatori o sorveglianti ed i cui nominativi siano stati preventivamente comunicati al Comune.

4. In relazione al tipo di pavimentazione della Palestra, è fatto obbligo a chiunque acceda al terreno di gioco del settore sportivo, sul campo a ciò destinato, di calzare apposite scarpe non lesive del fondo, che devono essere utilizzate in modo esclusivo nel menzionato settore.

5. All'interno della Palestra o di settori e locali della stessa è vietato:

- a) installare qualsiasi elemento o struttura fissa o di altro genere, o eseguire opere, di carattere sia provvisorio che definitivo/permanente, senza esplicita e preventiva autorizzazione;
- b) inserire in maniera duratura mobilio, strumenti, cose o attrezzature di esclusiva proprietà dei concessionari o di terzi, salvo specifica e previa autorizzazione recante la dettagliata elencazione e descrizione dei materiali;
- c) lasciare in deposito, fuori dal periodo od orario di concessione, strumenti, cose, attrezzature, beni e quant'altro di proprietà dei concessionari o di terzi, che potranno, previa autorizzazione ed analitica ricognizione dei materiali, essere temporaneamente depositati in appositi ed individuati spazi a ciò destinati;
- d) svolgere pubblicità senza assenso, oppure appendere o esporre manifesti o striscioni pubblicitari, se non preventivamente autorizzati e purché in regola con la tassa sulle pubbliche affissioni;

- e) fare accedere persone estranee ai concessionari o il pubblico, qualora ciò non sia stato espressamente autorizzato;
- f) introdurre oggetti comunque pericolosi;
- g) intervenire per regolare gli strumenti di comando degli impianti di illuminazione o di riscaldamento da parte degli utilizzatori;
- h) fumare;
- i) arrecare disturbo ad altre riunioni, attività ed iniziative presenti in contemporanea nel complesso;
- j) fare accedere un numero di persone superiore alla capienza consentita;

6. Al concessionario della Palestra, o di settori e locali della stessa, è fatto obbligo di:

- 1) usufruire degli spazi e dei beni assegnati solo ed esclusivamente nei periodi, nei giorni e negli orari concordati per l'attività specifica alla quale si riferisce la concessione d'uso;
- 2) utilizzare con diligenza gli spazi ed i beni assegnati, restituendoli, al termine dell'uso, in perfetto ordine e puliti e, comunque, in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività di altri terzi attenendosi, in ogni caso, a quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale nell'ipotesi in cui sia previsto il rimborso delle spese in luogo della diretta ed ordinaria effettuazione delle pulizie in capo agli utilizzatori;
- 3) assicurare la custodia degli spazi e dei beni assegnati, oltre che degli impianti, dei materiali e delle attrezzature, con assunzione della relativa responsabilità nella propria fascia temporale di utilizzo;
- 4) assicurare un'efficace sorveglianza, affinché non si verifichino fatti o eventi pregiudizievoli e non si assumano atteggiamenti o comportamenti indiscreti, irrispettosi, offensivi o contrari al decoro;
- 5) custodire accuratamente le chiavi d'accesso, eventualmente ricevute in affidamento e da restituire alla stabilita data di fine dell'utilizzo, che non possono assolutamente essere duplicate o cedute ad altri terzi;
- 6) assicurarsi che, terminata l'attività, ogni cosa sia in ordine, compresa la chiusura delle porte, delle finestre, delle luci e dell'acqua;
- 7) segnalare tempestivamente al Comune qualsiasi sottrazione, danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalia, occorsi, provocati o riscontrati nella propria fascia temporale di utilizzo; nell'ipotesi in cui tali eventi rivestano particolare gravità e, quindi, necessitino di urgenti ed inderogabili interventi, la segnalazione può essere fatta anche telefonicamente, purché alla stessa segua sollecita comunicazione scritta;
- 8) rispondere ai sensi di legge del proprio operato, di quello del proprio personale e/o degli associati, nonché dell'operato del personale dalla medesima incaricato ed autorizzato ad accedere nei locali della struttura polifunzionale;
- 9) svolgere le attività per cui è stata rilasciata la concessione in autonomia, con propri mezzi e proprio personale dotato di adeguata preparazione, competenza e professionalità.

7. Il Legale rappresentante (o suo delegato) della Società o dell'Associazione cui viene data in concessione la Palestra, è il soggetto denominato "*datore di lavoro*", per le finalità e per gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. In particolare il datore di lavoro dovrà valutare se vige o meno l'obbligo di effettuare la valutazione ed elaborare il Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 81/2008 e, in caso positivo, avrà l'obbligo di produrlo e consegnarne una copia all'Amministrazione.

8. L'inosservanza delle prescrizioni, degli obblighi e dei divieti stabiliti nel presente articolo,

oltre che in altre norme del presente Regolamento, o in quelle previste da Leggi o da Regolamenti Statali o Regionali in materia, comporta per i concessionari l'assunzione a loro carico delle eventuali conseguenti responsabilità.

ART. 10 – RESPONSABILITA'

1. Con la concessione d'uso della Palestra (o di suoi settori o locali) a terzi, il Comune resta esonerato e sollevato, a tutti gli effetti, da ogni responsabilità:

- per la sorveglianza, la custodia e la salvaguardia dei materiali, degli attrezzi sportivi, degli equipaggiamenti e degli effetti personali di proprietà dei concessionari utenti o del pubblico;
- per qualsiasi infortunio occorso a persone e per qualsivoglia danno cagionato a persone o a cose durante l'utilizzo da parte dei concessionari.

2. Durante l'utilizzo, i concessionari utenti sono direttamente responsabili dei predetti pregiudizi e danni, che possono derivare a persone o a cose, ed assumono a totale e completo loro carico l'onere del risarcimento nei confronti dei danneggiati.

3. Il Comune potrà essere chiamato a rispondere degli eventuali danni patiti da terzi, unicamente qualora risulti dimostrato che essi siano dipesi dal cattivo stato o dalla carente manutenzione dei beni concessi in uso.

4. I concessionari, inoltre, durante il periodo di utilizzo rispondono dei danni provocati alla Palestra, o a suoi settori e locali, oltre che alle strutture, agli impianti ed alle attrezzature in dotazione, sia in conseguenza dell'esercizio dell'attività svolta sia per le azioni del pubblico.

5. Chiunque nel corso dell'uso concesso cagioni danni, è tenuto a comunicare tempestivamente il fatto all'Amministrazione Comunale, nonché a provvedere all'integrale risarcimento.

6. La stipula di polizze di assicurazione, valide per tutta la durata dell'utilizzo, che coprano la responsabilità civile per i possibili infortuni e danni, di qualsivoglia natura, a persone, cose e beni, deve essere effettuata dai concessionari, di loro iniziativa ed a proprio carico. A richiesta del Comune concedente, copia di dette polizze deve essere allegata alla domanda di concessione dell'uso.

ART. 11 – CAUZIONE

1. L'Amministrazione Comunale, a garanzia degli eventuali danni arrecati alla Palestra, o a suoi settori e locali, oltre che alle strutture, agli impianti ed alle attrezzature in dotazione, ha facoltà di richiedere ai concessionari (di norma solo per le concessioni continuative) di prestare apposito ed idoneo deposito cauzionale infruttuoso in favore del Comune di San Germano dei Berici.

2. In ipotesi di richiesta, la cauzione deve essere prestata in una delle forme previste dalla vigente normativa (anche tramite fideiussione bancaria o assicurativa), nei termini stabiliti dalla concessione d'uso e per l'importo nella stessa stabilito.

3. In sede di prima applicazione, gli importi delle cauzioni sono determinati, in via generale, dal Consiglio Comunale nelle tabelle allegate al presente Regolamento (ALLEGATO C). I successivi adeguamenti competono alla Giunta Municipale.

4. Per le iniziative con ingresso a pagamento ed in altri particolari casi opportunamente considerati e valutati dall'Ufficio Tecnico Comunale, gli importi delle cauzioni sono determinati di volta in volta in relazione all'importanza dell'attività svolta, al livello di rischio, al pregio dell'impianto sportivo, o settore, o locale concesso e all'ampiezza della fascia oraria o della complessiva durata dell'utilizzo.

5. La cauzione deve coprire interamente il periodo della concessione in uso, viene acquisita dall'Amministrazione Comunale di norma contestualmente alla sottoscrizione dell'atto concessorio ed è rimborsata o svincolata al termine dell'utilizzo autorizzato, previa redazione del verbale di restituzione dei beni concessi in uso, fatti salvi i diritti di rivalsa e di ritenzione,